



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott. Egidio de Leone	Presidente
Dott.ssa Vera Colella	Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa	Giudice relatore ed estensore

nel procedimento iscritto al P.U. 35-1/2024 ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto il 26 novembre 2024 da:

DANIELE MORELLI, rappresentato ed assistito dall'Avv.ta Donatella De Castro, in virtù di procura in atti;

RICORRENTE

ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 26 novembre 2024, Daniele Morelli ha chiesto l'accesso alla liquidazione controllata dei beni in qualità di consumatore. Il ricorrente ha affermato che la situazione di sovraindebitamento è riconducibile alla condotta tenuta da suo padre, Agostino Morelli, che nel corso degli anni ha intestato al figlio una serie di attività – segnatamente, dal 2012 al 2014 un negozio

di sigarette elettroniche a Fano e poi, nei medesimi locali, una parafarmacia sino al 2015, quando Agostino Morelli ha deciso di trasferire tale ultima attività a Roma, per poi chiuderla definitivamente nel 2020 – promettendo di occuparsi della gestione commerciale ed amministrativa della stessa. Nel corso del tempo, tuttavia, il padre del ricorrente ha accumulato una serie di debiti con i fornitori, con i dipendenti, con le banche e con gli enti fiscali quali I.n.p.s. ed I.n.a.i.l., a cui seguivano dei pignoramenti presso terzi a favore della società farmaceutica Bayer, della Intrac, e dell’Agenzia delle Entrate (creditrice per oltre €200.000,00), di Zeta Farmaceutici e di Marco Viti Farmaceutici. Nel complesso, il passivo stimato dal ricorrente è di €949.781,14.

In relazione alle poste attive, l’istante ha affermato di non essere proprietario di beni immobili o mobili, ad eccezione dell’arredamento di modico valore presente nella sua abitazione e di un veicolo (Alfa Romeo modello Mito, immatricolata il 19 marzo 2009 e targata DW097JM, dal valore di circa €2.600,00) attualmente sottoposto a fermo amministrativo; Daniele Morelli ha inoltre affermato di avere uno stipendio medio da lavoro dipendente di circa €1.500,00 netti mensili, ad oggi decurtato di €300,00 per effetto del pignoramento presso terzi a favore di A.d.e.r. e di €150,00 per effetto del pignoramento presso terzi a favore di Zeta Farmaceutici.

La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e risulta completa ed attendibile.

Unitamente al ricorso, il ricorrente ha depositato la relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi *ex art. 269, c. 2 c.c.i.i.*, datata 4 ottobre 2024, che, all’esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma le circostanze già rappresentate nell’atto introduttivo ed aggiunge che le spese prededucibili per compenso spettante all’O.c.c. sono pari ad €8.849,86, oltre c.p.a. ed i.v.a., e che, nel corso della procedura di esdebitazione *ex art. 283 c.c.i.i.*, poi rinunciata, sono emersi ulteriori debiti riscontrati dai creditori per €23.708,93, mentre per l’ulteriore debito di €26.842,31 non vi è mai stato riscontro. Tali somme devono essere aggiunte al monte debitorio menzionato in sede di ricorso.

Riguardo le spese necessarie per garantire il sostentamento personale, il ricorrente, tramite la relazione dell’O.c.c. ha rappresentato che queste ammontano ad €1.200,00 mensili, di cui €150,00 a titolo di spese per utenze domestiche ed €450,00 per l’acquisto dei generi alimentari ed altre spese di sostentamento per la vita. Con la relazione integrativa depositata il 19 dicembre 2024, il Gestore della crisi ha aggiunto che la quota della retribuzione che mensilmente potrebbe essere devoluta alla procedura per i tre anni successivi all’apertura è di €300,00 mensili, per un totale di complessivi €10.800,00.

La relazione del Gestore della crisi precisa infine che, alla luce dei dati sopra riportati, sussiste lo stato di insolvenza di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) c.c.i.i., non essendo il ricorrente in grado di adempiere o soddisfare le obbligazioni con mezzi ordinari e non potendo questo essere sottoposto alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie, né essendo pendenti procedure alternative di regolazione del sovraindebitamento e non avendo già beneficiato di esdebitazione negli ultimi cinque anni.

Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, atteso che è stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dal ricorrente dedotto e convalidato dall'O.c.c. della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, attesa la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e dalla quale risulta, altresì, l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 269, c. 3 c.c.i.i..

L'ufficio di liquidatore deve essere conferito all'Avv. Paolo Dominici, già Gestore della crisi, difettando ragioni a ciò ostative.

Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio della debitrice ed aventi valore commerciale, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. Il liquidatore dovrà provvedere alla vendita anche del veicolo sottoposto a fermo: misura amministrativa questa che non viene meno per la sola apertura della liquidazione controllata (sicché non viene caducato il divieto di circolazione del veicolo in esame), ma che potrà essere oggetto di cancellazione ai sensi dell'art. 275, c. 2 c.c.i.i.. Può viceversa escludersi dalla liquidazione l'arredamento presente nell'attuale abitazione del Morelli, dato lo scarso valore dello stesso e l'uso funzionale a soddisfare i bisogni quotidiani.

La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.. Al di là delle dichiarazioni del debitore, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art.

274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale.

È possibile includere nella liquidazione il reddito mensile percepito dal ricorrente a titolo di retribuzione per la quota (pari a circa €300,00) eccedente gli €1.200,00 mensili, somma questa indicata dal ricorrente quale necessaria a soddisfare i bisogni personali della vita quotidiana. Sarà onere del liquidatore verificare la sopravvenienza di modificazioni peggiorative o migliorative dei flussi reddituali e vigilare, anche nell'ottica della eventuale futura esdebitazione, affinché il debitore non ponga in essere condotte fraudolentemente dismissive del proprio reddito.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.:

- Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Daniele Morelli, nato a Roma, il 4 maggio 1987;
- Nomina Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Grippa;
- Nomina liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il Gestore della crisi nella persona del Dott. Paolo Dominici;
- Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- Dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale;
- Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, da cui va escluso l'arredamento presente nell'immobile in cui il debitore attualmente vive;
- Dispone che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del ricorrente, l'importo mensile di € 1.200,00, mentre l'ulteriore reddito prodotto dallo stesso sia acquisito dalla procedura;
- Ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;

- Dispone che la presente sentenza venga notificata al ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Urbino, 21 dicembre 2024

Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Francesco Paolo Grippa

Il Presidente
Dott. Egidio de Leone